



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale scolastico

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione
della Provincia Autonoma di
TRENTO

Alla Sovrintendenza Scolastica
della Provincia Autonoma di
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica
per la Scuola in Lingua Tedesca
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per
le Scuole delle Località Ladine
BOLZANO

Alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta
Ass. Istruzione e Cultura
Direzione Personale Scolastico
AOSTA

e, p.c.

Al Capo Dipartimento
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
SEDE

Oggetto: DM 727 del 15/11/2018. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2019. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

Con la presente circolare, condivisa con l'Inps, si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M 727 del 15/11/2018 in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2019.

I requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della presente circolare e riferiti all'anno 2019 per coloro che si trovano in un sistema "misto" di calcolo della pensione, sono riportati nell'allegata tabella.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale scolastico

- I Dirigenti Scolastici e il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea.
- il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 12 dicembre 2018.

Gestione delle istanze

Si rende necessaria l'emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto ex novo dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati successivamente con nota congiunta MIUR/INPS. I termini per tale accertamento terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.

Gli Uffici Scolastici Territoriali provvederanno all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1 settembre 2019. Tale attività è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e MIUR.



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale scolastico

in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2019 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2019, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Il comma 5 dell'articolo 1, come modificato in sede di conversione, del decreto legge n. 90/2014, ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014. Tale facoltà può essere esercitata - al compimento, entro il 31 agosto 2019, dell'anzianità contributiva di 42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini - con preavviso di sei mesi, quindi entro il 28 febbraio 2019 anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 72, comma 11, è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

Laddove l'amministrazione non si avvalga della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013.

Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2019 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato.

**Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema "misto" di calcolo
Pensione di vecchiaia – Art. 24, commi 6 e 7 della legge n.214/2011**

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
D'ufficio 67 anni al 31 agosto 2019	Anzianità contributiva minima di 20 anni	
A domanda 67 anni al 31 dicembre 2019		

Pensione anticipata art. 24, comma 10 della legge n. 214/2011

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2019	Requisiti contributivi donne	Requisiti contributivi uomini
		Anzianità contributiva minima di 42 anni e 3 mesi

**Regime sperimentale donna
art. 1, comma 9 della legge 243/2004 e s. m.**

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Maturati al 31 dicembre 2015 e 31 luglio 2016	Anzianità contributiva di 34 anni 11 mesi e 16 giorni arrotondati a 35 anni maturati al 31 dicembre 2015	57 anni e 7 mesi maturati al 31 luglio 2016



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

Personale della scuola - Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2019
Inoltro Istanze On Line

In riferimento agli adempimenti previsti dal D.M. prot. n. 727 del 15/11/2018 e dalla nota prot. n. 50647 del 16/11/2018, si evidenzia che è disponibile per il personale scolastico (Dirigente Scolastico, docente, educativo ed ATA di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione) il servizio Istanze OnLine (POLIS - Presentazione On Line delle IStanze) per l'inoltro delle domande di cessazione.

Il termine finale di presentazione dell'istanza per il **Personale docente, educativo e ATA** è fissato per il **12 Dicembre 2018**. Per i **Dirigenti scolastici** il termine per la presentazione dell'istanza è fissato per il **28 Febbraio 2019**.

Al fine di poter presentare la suddetta domanda, si invita il personale interessato, che non abbia già provveduto, a registrarsi sul portale Istanze On Line.

Per maggiori dettagli si rimanda alle informazioni e alla documentazione presenti sul portale (<http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>).

Si ricorda che:

- al *personale in servizio all'estero* è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea;
- il *personale della province di Trento Bolzano ed Aosta*, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Si precisa che le domande presentate tramite Istanze On Line dal personale docente che risulta essere titolare su ambito con incarico triennale assegnato, saranno inoltrate alla segreteria della sede di incarico, mentre per il personale titolare su ambito senza incarico triennale assegnato saranno inoltrate all'Ufficio Scolastico Regionale di competenza, così come riportato all'interno del pdf nella parte relativa ai destinatari della domanda.

- Accedere alla sezione delle istanze online sul sito del Ministero:
<http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>
- Sulla pagina iniziale è disponibile la guida operativa per le operazioni di registrazione e una sezione di assistenza nella quale sono disponibili una serie di FAQ sui problemi più ricorrenti.
- Per effettuare la registrazione è necessario essere in possesso di una qualsiasi casella di posta elettronica: verificare che la casella sia attiva, che si abbiano le credenziali di accesso (username e password) e non sia piena.
- Nel menù di sinistra fare clic su "Istruzioni per l'accesso al servizio".
- Leggere le istruzioni per accedere e fare clic su "qui".

Passaggio 1

- Compilare il campo "Codice fiscale" ed effettuare il controllo di sicurezza.

Passaggio 2

- Inserire i dati anagrafici richiesti (Nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso), l'indirizzo e-mail e i consensi per la privacy.

Passaggio 3

- Controllare i dati inseriti precedentemente e confermare.

Passaggio 4

- Completare la fase di registrazione con clic su "Torna alla login".
- Controllare la propria casella di posta elettronica alla quale è stata inviata una e-mail contenente un link per confermare la registrazione. Effettuata la conferma, alla stessa casella di posta elettronica saranno inviati i dati di accesso: *Username* e *Password* (provvisoria). Fare clic su "Continua".
- Nella schermata di login inserire i dati di accesso ricevuti: si consiglia di copiare e incollare la password per evitare errori di digitazione.
- Effettuato l'accesso modificare la password: seguire le indicazioni fornite su lunghezza e tipologia di caratteri richiesti. Se la password è stata modificata correttamente è possibile accedere all'area riservata.
- Per abilitare il servizio fare clic su "Accedi a Istanze On Line". Sono richiesti ulteriori dati (domicilio, recapiti telefonici e dati per l'identificazione).
- Viene anche proposta una domanda per il recupero del codice personale. È opportuno utilizzare la domanda proposta (cognome da nubile della madre) evitando di utilizzarne altre che potrebbero essere dimenticate o variare nel tempo. Ricordare la risposta a questa domanda sarà utile nel caso di "smarrimento" del codice personale, per le operazioni di recupero dello stesso.



Guida alla registrazione alle Istanze On Line



- Terminata questa fase è visualizzata la pagina conclusiva della registrazione con alcune avvertenze: da essa è possibile stampare o salvare il modulo di adesione che sarà anche inviato per e-mail insieme al codice personale temporaneo.
- Confermare questa schermata con il tasto "Accetto": nella nuova pagina si viene avvisati dell'invio della e-mail con il codice personale temporaneo e del modulo di adesione e di quello di delega. Uscire dalla pagina (Esci).
- Tornati nella pagina iniziale fare clic sul pulsante "Accedi": verrà richiesto il codice fiscale ed il codice personale temporaneo. Si consiglia di copiare e incollare il codice personale ricevuto per evitare errori di digitazione. Dopo averli inseriti fare clic su "Conferma".
- Se la procedura ha avuto esito positivo viene visualizzata la schermata di conferma ricezione; fare clic su "esci" per concludere la procedura.
- Stampare il modulo di adesione e recarsi presso una qualsiasi scuola per il riconoscimento. La firma va apposta al momento del riconoscimento fisico.
- Occorre portare anche il documento di riconoscimento indicato in fase di registrazione (e la relativa fotocopia fronte retro) e il tesserino del codice fiscale (e la relativa fotocopia) fornito dal Ministero dell'Economia o da quello della Salute.
- Il riconoscimento può essere effettuato, in caso di difficoltà dell'aspirante a recarsi presso una scuola, anche da un delegato seguendo le istruzioni presenti nella guida operativa di istanze online.
- Effettuato il riconoscimento si riceverà un altro messaggio e-mail con il quale si comunica l'attivazione dell'utenza.
- Accedere a Istanze On Line con Username e Password e procedere alla modifica (obbligatoria) del Codice Personale Temporaneo (CPT). In caso di smarrimento del CPT, è possibile richiederlo con un nuovo invio cliccando sul link "Ripetizione invio Codice Personale Temporaneo".
- Se la procedura si è conclusa positivamente appare una schermata di conferma.
- Una volta effettuate queste operazioni si è abilitati ad accedere a Istanze On Line.